

Cassazione n° 13960 — 26 settembre 2002 — Sez. lav. — Pres. DELL'ANNO, Rel. FOGLIA, P.M. GIACALONE (conf.) — Messina (avv. Pantanella) c. Soc. Telecom Italia (avv. Pessi) — (Rigetta, Trib. Palermo 12 maggio 1999).

1. - Lavoro - Assunzioni obbligatorie - Datore di lavoro - Obbligo legale di contrarre - Limiti.

1. - Dalla disciplina in tema di assunzione obbligatoria di lavoratori invalidi discende un obbligo legale a contrarre in capo al datore di lavoro presso il quale l'invalido sia stato avviato, sempreché esistano però nell'azienda posizioni compatibili con il grado e il tipo di menomazioni da cui è affetto il soggetto protetto; ne discende che, se il datore di lavoro è tenuto ad attribuire all'invalido mansioni idonee e compatibili con il suo stato di invalidità, non potendo validamente opporre una generica incollocabilità di questi, non è però tenuto a modificare o adeguare, sostenendo costi aggiuntivi, la sua organizzazione aziendale alle condizioni di salute del lavoratore protetto, né in particolare, a creare per lui un nuovo posto di lavoro concentrando in una sola unità mansioni non difficoltose già facenti parte, con altre più complesse, dei compiti degli altri lavoratori.